

LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI DAI GRUPPI REGIONALI E POSSIBILE DANNO ERARIALE

Posted on 6 Gennaio 2020 by La redazione

Interessante sinergia tra controllo e giurisdizione

e

/

bis *l'obbligo*
di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni dei contributi annuali spettanti al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all'art.4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all'art. 4 bis *ter*
nell'ipotesi di fine legislatura
la restituzione è effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal

Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapienza si attinge alle spese di personale di cui all art. 4 bis, se disponibili quater

petendi

causae

quomodo

an

in nuce

le deliberazioni delle sezioni regionali

di

controllo, rese all'esito del controllo sui rendiconti, costituiscono un'attività rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione. Pertanto, esse, pur non essendo sentenze in senso stretto trattandosi di atti atipici promananti da un Organo appartenente all'Ordine giudiziario, in posizione di indipendenza e terzietà intervengono all'esito di un'apposita fase di contraddittorio penetrante e pregnante instaurato con le amministrazioni territoriali in seguito alla contestazione di specifici parametri normativi. Di conseguenza, pur non essendo predicabile per le medesime un vero e proprio passaggio in giudicato, pare indiscutibile che definiscano il fatto e il diritto con i crismi della certezza giuridica, una volta trascorso il termine per la loro impugnazione ovvero per l'ipotesi di esito negativo della medesima.

ex post determina una passività nei confronti della Regione di riferimento. Infatti la struttura ed il funzionamento del bilancio del Consiglio regionale si muove ed ha premessa in quello dell'intera regione, rispetto al quale il Consiglio si pone, contabilmente, alla stregua di un organismo strumentale e come centro di spesa di secondo livello, con effetti sul bilancio e sul rendiconto generale

iter

ius dicere